

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



## Cos'è il Whistleblowing ?

Con il termine Whistleblowing, in genere tradotto “*soffiare il fischietto*”, si definisce il sistema ovvero l’atto o l’azione del segnalare o denunciare illeciti o violazioni da parte di un **Whistleblower** (segnalante).

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



## Chi è il Whistleblower ?

Chi segnala viene definito **Whistleblower** (segnalante) e beneficia delle protezioni normate dalla **Direttiva UE n. 2019/1937** a condizione che le informazioni segnalate siano vere e che tali informazioni rientrino nell'ambito di applicazione della stessa direttiva.

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



## Lo scopo della direttiva UE n. 2019/1937

La direttiva UE n. 2019/1937, comunemente denominata direttiva sul Whistleblowing, ha lo scopo di rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea in specifici settori stabilendo norme minime e comuni volte a garantire un elevato livello di protezione del Whistleblower ovvero di ciascuna persona che segnala violazioni dei diritti dell'Unione.

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



## La nuova disciplina sul Whistleblowing

La direttiva UE n. 2019/1937 descrivere la nuova disciplina sul Whistleblowing.

Tutela le persone che segnalano illeciti o violazioni alle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Definisce l'ambito di applicazione materiale e personale, le condizioni per la protezione delle persone segnalanti, l'obbligo di istituire i canali di segnalazione, l'obbligo di istituire le procedure di segnalazione e altre disposizioni.

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



## Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24

Recepisce la direttiva UE n. 2019/1937 e in attuazione disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico e l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



## Chi è legittimato ad essere Whistleblower?

Il segnalante viene definito Whistleblower e beneficia delle protezioni normate dalla direttiva UE n. 2019/1937 a condizione che le informazioni segnalate siano vere e che tali informazioni rientrino nell'ambito di applicazione della stessa direttiva.

**Sono legittimate a segnalare tutte le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:**

dipendenti pubblici, lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Le succitate persone sono legittimate, pertanto, a segnalare illeciti o violazioni alle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



**Chi ha l'obbligo di applicare la disciplina normativa del Whistleblowing ?**

**Tutti i soggetti giuridici ovvero le organizzazioni e le aziende del settore pubblico e del settore privato.**

**Hanno l'obbligo di istituire canali e procedure per le segnalazioni interne e per il loro seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.**

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



Devono applicare la nuova disciplina sul Whistleblowing **le organizzazioni e le aziende con almeno una media annuale di 50 lavoratori e tutte le aziende che operano nei settori “sensibili”, anche con meno di 50 lavoratori \***

Devono applicare la nuova disciplina sul Whistleblowing **le organizzazioni che hanno già adottato un Modello Organizzativo e di Controllo (MOGC) ai sensi della 231/2021**, qualunque sia la loro dimensione.

\*Per verificare l'applicazione o meno della disciplina sul Whistleblowing si raccomanda di leggere con attenzione il compendio normativo ufficiale e valutare tutti i settori operativi.

Tutti i diritti sono riservati e tutelati dalle attuali leggi sul copyright vietata la diffusione o riproduzione anche parziale di quanto contenuto in questo documento. Si invita a consultare il compendio normativo ufficiale © [staff@eac.it](mailto:staff@eac.it)

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



## L'istituzione dei canali e procedure per le segnalazioni interne sono un obbligo?



**Certo. E' obbligatorio istituire dei canali e delle procedure per le segnalazioni.**

Le organizzazioni e le aziende che rientrano nell'obbligo di applicazione della nuova disciplina normativa del Whistleblowing, sia soggetti del settore pubblico o privato, sono tenuti ad istituire dei canali e procedure per le segnalazioni interne e per il loro seguito.



**I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente** da persona designata o da un servizio designato a tal fine (diligente, imparziale e competente) o essere messi a disposizione esternamente da terzi. **I canali per ricevere le segnalazioni devono essere gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e da impedire l'accesso da parte del personale non autorizzato.**



**Le procedure di segnalazione devono rispettare il compendio normativo applicabile.**

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



## Cosa succede all'organizzazione o all'azienda che non adempie alla nuova disciplina del Whistleblowing?

Il mancato adeguamento alle normative porta a **sanzioni amministrative pecuniarie non trascurabili**



- Da **10.000 a 50.000** euro quando vengono accertate delle ritorsioni o quando viene accertato che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza
- Da **10.000 a 50.000** euro quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme, nonché quando si accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
- Da **500 a 2.500** euro per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- Oltre alle sanzioni previste nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) comma 2 del decreto n. 231 del 2001.
- Oltre ad eventuali sanzioni penali connesse.

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



## Quali sono le scadenze?

L'art. 24 del decreto legislativo del 10 marzo 2023 n.24 riporta le disposizioni transitorie e di coordinamento.

Al comma 1 riporta che le disposizioni hanno effetto immediato **a decorrere dal 15 luglio 2023.**

Al comma 2 riporta che i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove (249),



**le disposizioni hanno effetto immediato a decorrere dal**

**17 dicembre 2023**

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



## SERVIZIO eACT-WHISTLEBLOWING

**(EROGATO IN MODALITA' ONLINE)**

Per le organizzazioni e le aziende che rientrano nell'obbligo della disciplina sul WhistleBlowing lo staff@eac.it mette a disposizione il sistema presente nella **piattaforma eACT WHISTLEBLOWING** in grado di supportare l'erogazione dei servizi di consulenza per **l'istituzione dei canali e procedure per le segnalazioni interne**, in piena applicazione delle garanzie e dei requisiti della direttiva UE 2019/1937.



Se interessati al servizio potete chiedere, senza impegno, un preventivo per l'istituzione dei canali e delle procedure interne, previa la compilazione del form presente su [www.whistleblowing-certificate.org](http://www.whistleblowing-certificate.org)

Oppure inviare una mail a [wb@eact.it](mailto:wb@eact.it) per richiedere, secondo le disponibilità, un congresso telefonico o un collegamento da remoto gratuito.

Qualora il preventivo venisse accertato:



Seguirà un incontro conoscitivo con audit in remoto attraverso la piattaforma Meet; seguirà una consultazione con le figure apicali in merito alla scelta della persona o servizio designato a gestire le segnalazioni.



Saranno istituiti i canali ed elaborate procedure per le segnalazioni interne a seguito esito positivo valutazione di impatto privacy (DPIA) e scelta della persona o servizio designato a gestire le segnalazioni.

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



3

Sarà inviato alla vostra pec il **CERTIFICATE of REGISTRATION eACT-WHISTLEBLOWING** con il Vostro **UNIVOCAL eACT-CODE** (richiesto dal sistema per proteggere il segnalante e gestire il seguito, oltre ad identificare la vostra organizzazione).

Il **CERTIFICATE of REGISTRATION eACT-WHISTLEBLOWING** attesta solo la registrazione alla piattaforma **eACT-WHISTLEBLOWING** e riporta il **UNIVOCAL eACT-CODE** della vostra organizzazione/azienda e Vi autorizza ad utilizzare il marchio da posizionare sul vostro sito web istituzionale)

4

Il vostro web-master (soggetto che vi gestisce il sito internet) dovrà inserire nel vostro sito istituzionale il marchio con il Vostro **UNIVOCAL eACT-CODE (UeC)** secondo indicazione che vi saranno fornite



Esempio di marchio con UeC: 75005232002

5

Cliccando sopra il marchio tutti potranno consultare le procedure e i canali di segnalazione interni che qualsiasi Whistleblower potrà utilizzare in sicurezza.

# GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING



Si ringrazia per l'attenzione

La presente guida è stata elaborata dallo [staff@eact.it](mailto:staff@eact.it)

approvata dal fondatore e direttore scientifico della piattaforma eACT e del portale [www.whistleblowing-certificate.org](http://www.whistleblowing-certificate.org).



per richiesta informazioni scrivere a [wb@eact.it](mailto:wb@eact.it)

oppure a [staff@eact.it](mailto:staff@eact.it)

**Leopoldo Comparin**

Ispettore/Auditor presso Enti di Certificazione Internazionali

Auditor OdV/MOGC231 e DPO

Membro di Commissioni Tecniche e Scientifiche (AIFVS-CTI)

Iscritto all'Albo CTU del Tribunale Ordinario di Venezia n. 857

Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale di Venezia n. 148

*Documento ed. 1 Rev. 3 del 29-10-2023*